

CONFEDERAZIONE GENERALE FASCISTA DELL'INDUSTRIA ITALIANA

RICONOSCIMENTO GIURIDICO DELLA CONFEDERAZIONE GENERALE FASCISTA DELL'INDUSTRIA ITALIANA

(R. decreto 26 settembre 1926, n. 1720,
pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 243 del 19 ottobre 1926).



ROMA
PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO
LIBRERIA
1926

REGIO DECRETO 26 settembre 1926, n. 1720.

Riconoscimento giuridico della Confederazione generale fascista dell'industria italiana.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 ottobre 1926, n. 243)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la domanda in data 30 agosto 1926 con la quale la Confederazione generale fascista dell'industria italiana chiede, a norma di legge, il riconoscimento giuridico proprio e delle associazioni territoriali aderenti, come nell'elenco da essa allegato, con riserva di domandare successivamente il riconoscimento anche delle associazioni superiori di categoria, del pari aderenti, nonchè delle altre associazioni ed enti che devono far parte di essa a termine di legge;

Visti l'art. 4 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e gli articoli 13, comma 2°, 36, 37 e 41 del relativo regolamento 1° luglio 1926, n. 1130;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni, di concerto col Ministro per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' concesso il riconoscimento, ai sensi ed agli effetti della legge 3 aprile 1926, n. 563, e del relativo regolamento di attuazione 1° luglio 1926, n. 1130, alla Confederazione generale fascista dell'industria italiana, della quale viene approvato lo statuto che si allega al presente decreto ed è firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Sono parimenti riconosciute, ai sensi ed agli effetti della legge e del regolamento citati, le associazioni sindacali di

grado inferiore, aderenti alla suddetta Confederazione ed indicate nell'elenco annesso, che forma parte integrante del decreto, con la condizione che gli attuali statuti delle associazioni stesse siano riveduti e modificati, in coordinamento con la legge ed il regolamento suaccennati, e presentati al Ministero delle corporazioni, per l'approvazione e pubblicazione, entro il termine di 90 giorni dalla data del presente decreto.

E' fatta riserva di provvedere, a norma di legge, circa l'approvazione della nomina dei dirigenti della Confederazione e delle associazioni suindicate e circa il riconoscimento giuridico delle altre associazioni di grado superiore che dovranno aderire alla Confederazione medesima.

Art. 2.

Sono delegate alla Confederazione generale fascista dell'industria italiana, in confronto delle associazioni dipendenti riconosciute a norma del precedente articolo, le funzioni di vigilanza previste dall'art. 29, comma 1°, e quelle di tutela per gli atti indicati nell'art. 30, comma 1°, lettere a), b), c), d), e) del regolamento 1° luglio 1926, n. 1130, rimanendo attribuita ai competenti organi statali l'approvazione degli atti indicati nello stesso art. 30 alla lettera f).

Le deliberazioni della Confederazione, emesse in sede di funzione tutoria sugli atti delle associazioni dipendenti, dovranno essere immediatamente comunicate al Ministero delle corporazioni, e sono suscettibili di ricorso, da parte degli interessati, al Governo del Re, a norma dell'art. 30, ultimo comma, del citato regolamento.

Restano direttamente riservati al Ministro per le corporazioni, in rapporto alle associazioni dipendenti dalla Confederazione, il potere di annullare le deliberazioni delle associazioni stesse nei casi di cui all'art. 29, comma 2°, del suindicato regolamento 1° luglio 1926, n. 1130, qualora non vi abbia provveduto la Confederazione, nonchè il potere stabilito dall'art. 30, comma 2°, del detto regolamento e la facoltà di richiedere atti ed informazioni e di fare eseguire indagini ed ispezioni, anche a mezzo degli organi dipendenti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei de-

creti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 26 settembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 ottobre 1926.

Atti del Governo, registro 253, foglio 71. — CASATI.

ALLEGATO I.

**Statuto della Confederazione generale fascista
dell'industria italiana.**

Art. 1.

La Confederazione generale fascista dell'industria italiana, avente lo scopo di promuovere e tutelare in ogni campo gli interessi dell'industria nazionale, di sviluppare l'organizzazione delle forze industriali e di coordinarne le iniziative e le attività nell'ambito ed in correlazione delle finalità della Nazione, costituisce la massima associazione sindacale per i datori di lavoro industriale, ai sensi e per gli effetti della legge 3 aprile 1926, n. 563.

Essa svolge la propria opera per tutti i rami d'industria e per tutto il territorio nazionale.

Art. 2.

La Confederazione ha la sua sede in Roma: potrà costituire rappresentanze, uffici e servizi in altre città del Regno e, con l'approvazione del Governo, anche all'estero.

Art. 3.

La Confederazione, considerando la proprietà non solo come dominio assoluto delle persone sulle cose, ma anche come una funzione sociale, e la produzione industriale non solo come fonte di ricchezza, ma altresì come un dovere verso la Nazione, intende sempre di ispirare i rapporti fra le proprie

associazioni e quelle di lavoratori al concetto di collaborazione.

Per il raggiungimento dei suoi scopi spetta alla Confederazione di:

a) promuovere la costituzione, il raggruppamento e la disciplina ai fini nazionali di tutte le associazioni sindacali dei datori di lavoro industriale che intendono ottenere il riconoscimento legale;

b) curare lo sviluppo ed il progresso della produzione industriale e la sua espansione all'interno ed all'estero;

c) determinare le direttive che debbono essere applicate da tutte le associazioni soprattutto in relazione alle leggi dello Stato ed alla necessità che l'industria abbia la massima efficienza per la saldezza dell'economia nazionale.

d) determinare le norme e i provvedimenti per attuare la collaborazione più cordiale e più utile con gli altri fattori della produzione industriale e con gli altri elementi dell'economia nazionale;

e) curare l'educazione morale e nazionale delle energie industriali italiane anche in relazione a tutti i problemi della Nazione;

f) studiare i metodi e i sistemi per assicurare la migliore educazione nazionale e il maggior benessere economico dei lavoratori;

g) adottare o appoggiare tutte le iniziative che rientrino negli scopi di cui sopra, promuovendo anche la costituzione di enti speciali;

h) adempiere tutti gli altri compiti e funzioni che le siano affidati dalle leggi e dalle competenti autorità dello Stato.

Art. 4.

La Confederazione è formata:

a) da Unioni provinciali miste, istituite in ciascuna provincia e alle quali aderiscono tutte le ditte industriali esercenti la loro attività nella provincia. Tali unioni sono divise in sezioni per categoria d'industria, secondo le norme emanate dalla Confederazione;

b) da Federazioni nazionali di categoria, formate da tutte le sezioni territoriali raggruppanti le ditte che esercitano l'industria per cui ciascuna federazione è costituita.

Art. 5.

La Confederazione ha facoltà di stabilire col consenso del Ministero delle corporazioni e determinando le modalità e condizioni opportune:

a) che nelle provincie con speciale sviluppo industriale siano riconosciute, nel seno della Unione provinciale, unioni locali con competenza ristretta a determinate zone della provincia;

b) che in più provincie finitime a scarso sviluppo industriale venga costituita una unica Unione interprovinciale.

Art. 6.

Spetta alla Confederazione di determinare quale debba essere il raggruppamento delle singole categorie di industria in Federazioni nazionali.

La Confederazione può promuovere, determinandone le modalità — col consenso della federazione nazionale interessata e nel suo seno — la costituzione di Consorzi regionali d'industria, e può chiederne il riconoscimento a sensi di legge.

Art. 7.

La Confederazione può disporre che la sede di singole Federazioni nazionali sia fissata o trasferita a Roma, o che in Roma sia la sede principale del loro ufficio di segreteria.

Art. 8.

La Confederazione ha sempre facoltà di promuovere modificazioni alla zona di competenza delle varie associazioni territoriali e al raggruppamento delle varie branche di categoria nelle Federazioni nazionali. Ha anche facoltà di promuovere la costituzione di nuove associazioni, la fusione di quelle esistenti e di costituire una o più Federazioni nazionali raggruppanti le industrie varie.

I rapporti interni fra le associazioni confederate unitarie e di grado superiore, territoriali o nazionali, come pure i rapporti fra di esse e la Confederazione, verranno regolati dalle decisioni ed istruzioni confederali.

Art. 9.

Le Unioni provinciali dipendono esclusivamente dalla Confederazione.

Art. 10.

L'ammissione alla Confederazione avviene su domanda dell'associazione interessata. Alla domanda devono essere allegati lo statuto, l'elenco nominativo dei soci, quello delle persone rivestite delle cariche sociali, e una relazione sull'origine e sull'attività spiegata dall'associazione.

Alla domanda deve pure essere unita la deliberazione dell'organo competente dell'associazione con cui questa si impegna ad osservare, oltrechè le disposizioni del presente statuto e dei regolamenti confederali, anche tutte le decisioni, deliberazioni ed istruzioni della Confederazione.

Deve pure essere unita l'indicazione degli elementi per accertare l'esistenza delle condizioni prescritte dai nn. 1 e 2 dell'art. 1 della legge 3 aprile 1926, n. 563.

L'associazione che fa domanda di ammissione alla Confederazione deve dichiarare se fa parte di organizzazioni internazionali. In caso affermativo, ove il Governo non conceda la necessaria autorizzazione, la domanda di ammissione non ha effetto se l'associazione interessata non abbia dimostrato di aver cessato di appartenere all'organizzazione internazionale.

Art. 11.

La Confederazione ha facoltà di subordinare l'accoglimento della domanda di ammissione alla revisione dello statuto e ad altre modalità.

Art. 12.

Non può essere accolta la domanda di associazioni ove non risulti la bontà della loro azione dal punto di vista nazionale.

Non può pure essere accolta la domanda di ammissione di associazioni che raggruppino categorie d'industrie od operino in zone in cui esiste già un'associazione aderente alla Confederazione.

Art. 13.

Le associazioni per cui non venga ottenuto il riconoscimento giuridico e le associazioni a cui il riconoscimento venga revocato, cessano di diritto di far parte della Confederazione.

Art. 14.

L'adesione alla Confederazione importa per le associazioni aderenti un impegno triennale, che alla scadenza si intende rinnovato per uguale periodo di tempo, qualora non inter venga deliberazione di recesso da parte dell'associazione interessata.

Tale deliberazione non ha effetto se non viene comunicata alla Confederazione almeno tre mesi prima della scadenza del triennio, e non libera l'associazione dagli impegni ed obbligazioni che avesse assunti precedentemente alla scadenza del triennio.

La deliberazione di recesso, a cura della Confederazione, sarà comunicata al Ministero delle corporazioni agli effetti di legge.

Art. 15.

Appartengono pure alla Confederazione nelle forme di legge:

- a) le associazioni dell'artigianato;
- b) le associazioni delle cooperative di produzione industriale;
- c) le associazioni di dirigenti aziende industriali, (art. 6 ultimo comma regolamento 1° luglio 1926) o le loro federazioni;
- d) gli enti, istituti ed associazioni di cui all'art. 4 della legge 3 aprile 1926, n. 563, ed all'art. 36 del relativo regolamento.

Art. 16.

Anche per le associazioni, enti ed istituti di cui all'articolo precedente valgono le norme del presente statuto in quanto applicabili.

Art. 17.

La Confederazione è retta dal presidente. Esso viene eletto dal Consiglio generale, dura in carica un triennio ed è

rieleggibile. La sua nomina dev'essere approvata a norma di legge.

Il presidente dirige e rappresenta la Confederazione, tanto nei rapporti interni quanto in quelli esterni, vigila e cura l'osservanza della disciplina, ordina tutte le ispezioni e indagini sulle associazioni confederate, ed adempie a tutte le altre funzioni che gli siano affidate dal presente statuto, dai regolamenti, o delegate dai competenti organi confederali.

Appartiene al presidente curare i rapporti coi poteri dello Stato.

Il presidente della Confederazione è di diritto presidente del Consiglio direttivo, del Consiglio generale e del Congresso nazionale.

In caso di assenza o di impedimento è sostituito dal vicepresidente da lui delegato, ed in mancanza di delega dal vice-presidente più anziano.

Art. 18.

Il Consiglio direttivo elegge nel suo seno due vice presidenti che durano in carica un anno e la cui nomina deve essere approvata dal Ministero delle corporazioni.

Nomina inoltre ogni anno due altri membri scelti nel suo seno, che col presidente ed i due vice-presidenti costituiscono il Comitato di presidenza.

Art. 19.

Il Comitato di presidenza:

a) delibera sull'ammissione delle associazioni alla Confederazione ed in sede di ricorso sulle domande di ammissione di ditte e di associazioni alle organizzazioni dipendenti;

b) designa e nomina i rappresentanti della Confederazione in tutti i corpi ed enti in cui la Confederazione abbia una sua rappresentanza;

c) delibera i provvedimenti di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del presente statuto;

d) delibera i provvedimenti disciplinari contro le associazioni dipendenti e i loro dirigenti in caso di violazione degli obblighi di legge e di quelli previsti dal presente statuto, dai regolamenti e dalle deliberazioni ed istruzioni confederali;

e) decide in via di ricorso sui provvedimenti presi da una associazione di grado superiore nei confronti di una associazione di grado inferiore;

f) nomina i commissari alle associazioni confederate determinandone i poteri;

g) delibera l'intervento della Confederazione nelle controversie dinanzi alla magistratura del lavoro;

h) delibera su tutti gli oggetti sottoposti al suo esame dal presidente, che non siano di competenza del Consiglio direttivo o del Consiglio generale;

i) esercita in caso di urgenza tutti i poteri del Consiglio direttivo. I provvedimenti in tal modo presi saranno comunicati al Consiglio direttivo nella prima riunione successiva.

Art. 20.

Il Consiglio direttivo è composto di 30 membri ed è eletto ogni anno dal Consiglio generale.

Fanno inoltre parte di diritto del Consiglio direttivo i presidenti dei Comitati regionali di cui all'art. 43.

Il Consiglio direttivo:

a) elegge i vice-presidenti della Confederazione e gli altri due membri che debbono far parte del Comitato di presidenza;

b) approva gli statuti delle associazioni e può ordinarne la loro modificazione;

c) promuove il riconoscimento giuridico e la revoca del riconoscimento stesso da parte delle competenti autorità per le associazioni di datori di lavoro industriali;

d) ha facoltà di annullare e di modificare, sia di ufficio sia in sede di ricorso, tutte le deliberazioni prese da associazioni dipendenti;

e) approva i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporsi al Consiglio generale;

f) approva i bilanci delle associazioni e le proposte di ripartizione dei contributi, e può ordinarne la modificazione;

g) delibera sulle norme ed istruzioni da darsi alle associazioni dipendenti per la imposizione, ripartizione ed esazione dei contributi ai sensi dell'art. 26 del presente statuto;

h) delibera sull'attuazione delle direttive stabilite dal Consiglio generale e determina le norme generali di azione della Confederazione per il conseguimento delle finalità dell'ente;

i) esamina tutte le questioni che possono interessare l'industria e gli industriali sotto qualsiasi aspetto;

t) decide su tutte le questioni che gli siano sottoposte dal presidente o siano proposte da almeno tre dei suoi membri;

m) istituisce tutte le commissioni che ravvisa opportuno, determinandone le funzioni ed i poteri.

Le attribuzioni spettanti al Consiglio direttivo valgono esclusivamente nei rapporti interni con le associazioni aderenti, salvo che nel decreto di riconoscimento giuridico sia disposta la delega delle facoltà di vigilanza o tutela di cui all'art. 37 del regolamento 1° luglio 1926.

Art. 21.

Il Consiglio direttivo elegge, scegliendolo anche all'infuori dei suoi membri, il tesoriere della Confederazione che dura in carica tre anni.

Il tesoriere sovrintende alla gestione finanziaria della Confederazione e redige lo schema dei bilanci preventivo e consuntivo da sottoporsi al Consiglio direttivo.

Art. 22.

Il Consiglio generale è formato da tutti i presidenti delle associazioni sindacali aderenti alla Confederazione.

Le associazioni territoriali o nazionali che controllino più di 50,000 dipendenti hanno diritto a nominare nel Consiglio generale un altro rappresentante per ogni 50,000 dipendenti controllati (o frazione non inferiore a 25,000) oltre i primi 50,000.

Fanno pure parte del Consiglio generale:

9 membri scelti dal Comitato di presidenza fra i rappresentanti degli enti di cui all'art. 4 della legge 3 aprile 1926, n. 563;

3 rappresentanti delle associazioni dei dirigenti;

3 rappresentanti delle associazioni delle cooperative;

3 rappresentanti delle associazioni dell'artigianato;

3 rappresentanti del Comitato permanente per la piccola industria.

Il Consiglio generale elegge il presidente e il Consiglio direttivo scegliendoli anche all'infuori dei suoi membri, determina le direttive generali della Confederazione per il

raggiungimento delle sue finalità, approva i bilanci preventivi e consuntivi e le eventuali modificazioni allo statuto da sottoporsi alle determinazioni dell'autorità governativa.

Art. 23.

Il Consiglio direttivo si riunisce almeno una volta ogni trimestre ed il Consiglio generale almeno due volte all'anno. Il Consiglio direttivo ed il Consiglio generale sono convocati dal presidente della Confederazione con avviso da spediti per lettera raccomandata almeno cinque giorni prima della riunione.

L'avviso deve contenere l'ordine del giorno, l'indicazione della città e del luogo di riunione.

In casi di urgenza la convocazione può essere fatta telegraficamente con 48 ore di preavviso.

Per la validità delle sedute del Consiglio direttivo è necessaria la presenza di almeno 10 membri, oltre il presidente. Per quella delle sedute del Consiglio generale è necessaria la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti.

Le deliberazioni devono essere prese a maggioranza di voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

Art. 24.

Tutte le cariche della Confederazione sono gratuite.

Non sono eleggibili alle cariche sociali che i titolari, gerenti, membri del Consiglio di amministrazione aventi la rappresentanza sociale, direttori generali o institori di aziende aderenti ad associazioni sindacali dipendenti dalla Confederazione, i quali posseggano i requisiti di eleggibilità stabiliti dalla legge.

Art. 25.

Il Congresso nazionale è composto dei rappresentanti delle ditte aderenti alle associazioni confederate. Si riunisce per deliberazione del Consiglio direttivo che stabilisce le norme per le discussioni. In ogni caso il Congresso nazionale deve limitarsi ad esaminare le questioni poste all'ordine del giorno dal Consiglio direttivo, e le sue decisioni non possono assumere che la forma di voti.

Art. 26.

Per la imposizione, ripartizione ed esazione dei contributi la Confederazione potrà dare norme e istruzioni alle associazioni aderenti nei limiti delle disposizioni che saranno emanate dal Ministro per le corporazioni a termine di legge.

Art. 27.

Spetta al Consiglio direttivo di deliberare i contributi obbligatori a norma di legge.

Il Consiglio direttivo può anche con la sua deliberazione richiedere alle associazioni sindacali unitarie contributi suppletivi; l'importo di tali contributi non può essere superiore alla misura massima prevista dalla legge per il contributo obbligatorio a carico dei datori di lavoro.

Art. 28.

Le deliberazioni delle associazioni aderenti in materia di contributi obbligatori o di richieste di contributi suppletivi, nonchè le proposte della ripartizione dei contributi di legge fra le varie associazioni aventi diritto, debbono ottenere l'approvazione da parte della Confederazione, nei modi e nelle forme da stabilire da apposito regolamento.

Art. 29.

Il bilancio preventivo della Confederazione compilato dal Consiglio direttivo deve essere sottoposto all'approvazione del Consiglio generale entro il primo quadrimestre di ogni anno solare.

Dal bilancio deve risultare la devoluzione alle spese obbligatorie di almeno l'80 per cento delle entrate derivanti dai contributi di legge, ivi compreso l'accantonamento del 10 per cento dei contributi imposti per il fondo patrimoniale di cui all'art. 5 della legge 3 aprile 1926.

Art. 30.

Entro il termine di cui all'articolo precedente deve essere compilato e sottoposto all'approvazione del Consiglio generale il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente.

Art. 31.

Nella seduta di approvazione del bilancio preventivo il Consiglio generale nomina un Comitato amministrativo composto di quattro membri oltre il presidente, il tesoriere ed il segretario generale.

Tale Comitato amministrativo deve esaminare il bilancio consuntivo prima della presentazione al Consiglio generale, riferire a questo dopo aver controllato l'esattezza del bilancio e la sua rispondenza con le registrazioni contabili.

Art. 32.

Con apposito regolamento da approvarsi dal Consiglio direttivo e da sottoporsi pure all'approvazione del Ministero delle corporazioni verranno emanate le norme da osservarsi dalla Confederazione e dalle associazioni dipendenti circa l'amministrazione delle entrate sociali e del patrimonio.

Art. 33.

Le associazioni dipendenti devono chiedere l'approvazione della Confederazione:

- a) per i bilanci;
- b) per gli atti che implicano mutamenti patrimoniali;
- c) per le spese che impegnano il bilancio per più di un quinquennio;
- d) per i regolamenti e gli organici del personale;
- e) per i regolamenti per l'esazione dei contributi;
- f) per i pagamenti ordinati sul fondo di garanzia costituito a termini dell'art. 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563.

Resta salva la ulteriore approvazione tutoria ai sensi dell'articolo 30 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, per il caso che non sia delegata alla Confederazione nel decreto di riconoscimento giuridico la facoltà di tutela in detto articolo prevista.

Art. 34.

Il Consiglio direttivo potrà stabilire che le associazioni aderenti adottino per il personale dipendente identiche norme da emanarsi dalla Confederazione.

Art. 35.

Spetta al Comitato amministrativo esaminare gli atti, documenti e deliberazioni di cui all'art. 33 e riferire al Consiglio direttivo per le opportune deliberazioni.

Art. 36.

Le associazioni aderenti hanno l'obbligo di portare a conoscenza della Confederazione tutti gli avvenimenti che anche indirettamente possano interessare l'azione di questa, e di trasmettere entro il termine che sarà stabilito dal presidente tutte le deliberazioni prese dai loro organi direttivi e comunicare tutti i dati ed elementi che essa richiedesse. Il presidente può sospendere l'esecuzione di tutte le deliberazioni che siano contrarie alle leggi ed ai regolamenti dello Stato, agli statuti, ai regolamenti della Confederazione e delle associazioni, alle finalità degli enti e agli interessi dell'industria, alle deliberazioni ed alle istruzioni della Confederazione.

Se il presidente dopo chiesti gli eventuali schiarimenti alle associazioni interessate non ritenga di revocare la sospensione delle deliberazioni deve proporre l'annullamento al Consiglio direttivo.

Le nomine dei presidenti e dei vice-presidenti e quelle dei segretari e direttori delle associazioni dipendenti non sono valide se non ottengono l'approvazione della Confederazione la quale può in ogni tempo revocarla. Resta salva l'ulteriore approvazione dei dirigenti a norma di legge.

Art. 37.

I contratti collettivi di lavoro stipulati dalle associazioni aderenti debbono essere preventivamente autorizzati dalla Confederazione. L'autorizzazione può essere data alle competenti associazioni anche in termini generali e riferirsi ad un determinato periodo di tempo ed a più categorie di lavoratori e di datori di lavoro.

L'autorizzazione preventiva è in ogni caso subordinata all'osservanza delle istruzioni e deliberazioni della Confederazione.

Nessun contratto nazionale può essere stipulato senza l'intervento dei rappresentanti della Confederazione.

Art. 38.

L'autorizzazione a stipulare contratti collettivi sarà data dal presidente della Confederazione, quando trattisi di contratti che dovranno avere efficacia per una o più industrie nel territorio di una provincia. Tale autorizzazione sarà data, invece, su conforme deliberazione del Comitato di presidenza, quando si tratti di contratti che dovranno avere efficacia per un territorio eccedente quello di una provincia. Le comunicazioni in merito alla richiesta di autorizzazione a stipulare contratti collettivi debbono essere fatte di regola entro quindici giorni dal giorno in cui la richiesta sia pervenuta alla Confederazione.

Art. 39.

La Confederazione ha sempre facoltà di intervenire nella stipulazione di tutti i contratti. Ha pure facoltà di avocare a sè in qualsiasi momento la trattazione delle controversie. Ove per qualsiasi ragione non possa raggiungersi l'accordo per la stipulazione di un contratto collettivo o per la definizione in genere di una controversia fra l'associazione confederata competente e l'associazione interessata di lavoratori, l'associazione confederata ha l'obbligo di rimettere immediatamente la pratica all'associazione di grado superiore per i successivi tentativi di conciliazione e di risoluzione.

Art. 40.

La Confederazione non può stipulare alcun contratto collettivo generale senza preventiva approvazione del Consiglio direttivo.

Art. 41.

Nessuna azione può essere proposta dalle associazioni confederate davanti alla magistratura del lavoro senza la preventiva autorizzazione della Confederazione.

Tale autorizzazione è sempre subordinata all'esperimento di tutti i tentativi di conciliazione previsti dalla legge.

Qualora ~~una associazione confederata~~ sia convenuta davanti alla magistratura del lavoro dovrà darne comunicazione telegrafica alla Confederazione entro 24 ore dal ricevi-

mento della citazione, e fornire nelle 24 ore successive tutti gli elementi necessari per una esatta conoscenza della controversia.

La Confederazione ha diritto di emanare le norme cui le associazioni interessate debbono uniformare la loro azione nei vari stadi del procedimento di cognizione, di nominare i procuratori legali e gli avvocati che debbono rispettivamente rappresentare ed assistere le associazioni nel giudizio, come pure di intervenire in ogni stadio o grado del giudizio a tenore delle norme di legge.

Le stesse norme valgono per l'intervento in causa.

Art. 42.

La attribuzione agli organi corporativi della facoltà di emanare norme generali ai sensi dell'art. 56 del regolamento 1° luglio 1926, n. 1130, dovrà essere deliberata, sia per la Confederazione sia per le associazioni confederate collegate, dal Consiglio direttivo della Confederazione.

Art. 43.

Saranno costituiti, con deliberazione del Consiglio direttivo, Comitati federali regionali ai quali la Confederazione ha facoltà di conferire le funzioni di vigilanza e di coordinamento e di controllo che saranno determinate nella deliberazione stessa, per la Regione di loro competenza.

I Comitati regionali sono uffici della Confederazione e dipendono unicamente da questa; essi sono presieduti da un presidente nominato dal Consiglio direttivo della Confederazione, salvo approvazione del Ministero delle corporazioni, ed avranno come membri i presidenti delle associazioni territoriali legalmente riconosciute nella Regione, oltre un numero di membri da determinarsi nella deliberazione di costituzione e da nominarsi dal presidente del Comitato regionale.

Il Comitato regionale avrà un segretario da nominarsi dalla Confederazione.

Art. 44.

Il Consiglio direttivo della Confederazione nominerà, determinandone le norme di funzionamento, un Comitato nazionale permanente con lo scopo di studiare i problemi della

piccola industria e proporre al Consiglio direttivo stesso le opportune soluzioni.

Tre rappresentanti del detto Comitato nazionale entreranno a far parte del Consiglio generale della Confederazione.

Art. 45.

E' istituita una sigla confederale da usarsi dalle ditte regolarmente organizzate, secondo le norme da approvarsi dal Consiglio direttivo.

Tutte le associazioni confederate debbono riprodurre nella intestazione dei loro atti, documenti e corrispondenza l'indicazione della loro appartenenza alla Confederazione e la sigla confederale.

E' istituito un distintivo confederale secondo il modello da approvarsi dal Consiglio direttivo.

Art. 46.

Il presidente ha facoltà di applicare la censura ai dirigenti delle associazioni i quali non ottemperino con la dovuta diligenza agli obblighi derivanti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato e dagli statuti, istruzioni e deliberazioni della Confederazione, o non adempiano alle funzioni di tutela della industria da essi rappresentata.

Art. 47.

Il Comitato di presidenza ha facoltà di applicare la sospensione dalla carica e dalle funzioni per un periodo non superiore a sei mesi ai dirigenti delle associazioni i quali violino gli obblighi loro derivanti dalle leggi, dai regolamenti dello Stato, e dagli statuti, istruzioni e deliberazioni della Confederazione, oppure dopo l'applicazione della censura non prendano i provvedimenti eventualmente indicati dal presidente.

Art. 48.

Il Comitato di presidenza ha facoltà di deliberare la revoca dalla carica e dalle funzioni dei dirigenti delle associazioni:

a) per recidiva da parte loro nelle mancanze che dettero motivo a precedente sospensione, ovvero per una maggiore gravità delle cause indicate nell'articolo precedente;

b) per atti compiuti da loro i quali abbiano recato nocu-mento agli interessi materiali o morali dell'organizzazione industriale;

c) per mancanze da parte loro contro l'onore, e per qualsiasi mancanza che dimostri difetto di senso nazionale o morale e che comunque renda il dirigente incompatibile con la carica ricoperta.

Art. 49.

Il Comitato di presidenza ha facoltà di sospendere dallo esercizio dei diritti confederali le associazioni aderenti nel caso che, non ostante gli opportuni avvertimenti, si rendano inadempienti agli obblighi derivanti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato e dagli statuti, istruzioni e deliberazioni della Confederazione, o non adempiano o trascurino le funzioni loro imposte dalle finalità dell'ente.

La sospensione può essere disposta per un periodo non superiore a sei mesi.

Art. 50.

Il Comitato di presidenza ha facoltà di proporre ai competenti organi dell'amministrazione dello Stato lo scioglimento delle associazioni le quali siano recidive nelle infrazioni di cui all'articolo precedente, ovvero rechino con la loro azione nocuimento agli interessi materiali o morali dell'organizzazione industriale.

Nel caso di scioglimento di una associazione la Confederazione ne promuove nel termine di tre mesi la ricostituzione con le modificazioni che si ravviseranno opportune.

La Confederazione, nelle more per la ricostituzione dell'associazione, assume a tutti gli effetti la rappresentanza diretta dei datori di lavoro già rappresentati dall'associazione disciolta, ed esercita tale rappresentanza a mezzo di apposito commissario scelto nella forma stabilita dall'art. 52.

La Confederazione assume pure, agli effetti dei contratti collettivi, la rappresentanza legale di tutti i datori di lavoro industriale per quelle zone o per quelle industrie per cui non esista una associazione riconosciuta legalmente.

Art. 51.

Il Consiglio generale determinerà le norme di procedura per l'applicazione dei provvedimenti disciplinari di cui agli articoli 46, 47, 48, 49 e 50.

Art. 52.

Nei casi di cui agli articoli 47, 48, 49 e 50, la Confederazione ha facoltà di nominare un suo commissario, da scegliersi fra le persone indicate in apposito elenco approvato dal Ministero competente, determinandone i poteri.

Nell'ambito di questi il commissario può prendere tutte le deliberazioni opportune, salvo ratifica del presidente della Confederazione.

Art. 53.

E' istituita una Corte disciplinare composta di cinque membri da nominarsi ogni anno dal Consiglio generale per l'esame dei ricorsi che fossero rivolti alla Confederazione contro i provvedimenti disciplinari adottati dalle associazioni confederate nei riguardi di singole ditte.

Spetta altresì alla Corte disciplinare di prendere tutti i provvedimenti disciplinari, compreso quello della espulsione, contro le ditte singole quando, deferite dal presidente della Confederazione alle associazioni a cui appartengono, queste non abbiano adottato alcun provvedimento entro il termine fissato dalla Confederazione stessa, o il provvedimento adottato non sia ritenuto sufficiente a giudizio del presidente della Confederazione. Resta salvo il ricorso di cui all'articolo 9 del regolamento 1° luglio 1926, n. 1130.

Art. 54.

Il segretario generale della Confederazione è nominato dal Consiglio direttivo che ne determina le funzioni e la durata del mandato.

Esso deve possedere i requisiti di legge e non può esercitare professioni od avere altri impieghi o assumere cariche senza autorizzazione del Comitato di presidenza.

La sua nomina dev'essere approvata ai sensi di legge.

Spetta al segretario generale, sotto l'alta vigilanza del presidente, di dare esecuzione alle decisioni e deliberazioni

dei poteri confederali, di provvedere all'organizzazione e alla direzione dei servizi e degli uffici della Confederazione, e alla vigilanza su quelli delle associazioni confederate.

Il segretario generale interviene a tutte le sedute degli organi confederali. Ha inoltre facoltà di intervenire alle sedute delle associazioni confederate.

Art. 55.

Ogni associazione deve avere un segretario (o direttore).

I segretari debbono possedere i requisiti di legge e la loro nomina deve essere approvata dal presidente della Confederazione. Essi non possono esercitare professioni od avere altri impieghi e assumere cariche senza autorizzazione del presidente della loro associazione, ratificata dalla Confederazione.

Più associazioni possono nominare a segretario la stessa persona.

Art. 56.

Il segretario generale della Confederazione può applicare la censura ai segretari delle associazioni confederate, i quali non ottemperassero con sufficiente diligenza ai doveri della loro carica e alle istruzioni della Confederazione.

Art. 57.

Il segretario generale della Confederazione ha facoltà di richiedere alle associazioni da cui i segretari dipendono di prendere i necessari provvedimenti a loro carico quando venissero meno ai doveri del loro ufficio o per qualsiasi ragione recassero danno morale o materiale alle associazioni industriali o alla efficacia della azione di queste.

Art. 58.

Il segretario generale ha sempre facoltà di deferire al Comitato di presidenza quei segretari contro cui le associazioni interessate non avessero preso i provvedimenti richiesti o li avessero presi in misura inadeguata. In tal caso il Comitato di presidenza ha facoltà di prendere, in luogo e per conto delle associazioni interessate, gli opportuni provvedimenti disciplinari, ivi compresa la risoluzione del contratto d'impiego.

Art. 59.

Tutte le deliberazioni degli organi confederali conformi alle norme del presente statuto vincolano tutte le associazioni, enti e ditte di cui la Confederazione ha la rappresentanza ai sensi di legge.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Capo del Governo Ministro per le corporazioni:

MUSSOLINI.